

STATUTO CONSORZIO APIRAEE

Titolo I Denominazione, Sede, Durata e Definizioni	4
Art. 1 (denominazione e sede)	4
Art. 2 (durata)	4
Art. 3 (definizioni)	5
Titolo II Scopo e Oggetto	6
Art. 4 (scopo e oggetto)	6
Titolo III Ammissione, Obblighi, Recesso ed Esclusione dei Consorziati	8
Art. 5 (requisiti dei consorziati)	8
Art. 6 (ammissione dei Consorziati)	9
Art. 7 (diritti ed obblighi dei consorziati)	10
Art. 8 (recesso del consorziato)	11
Art. 9 (esclusione del consorziato)	11
Art. 10 (trasferimento dell'azienda)	12
Titolo IV Fondo Consortile e finanziamento attività consortili	13
Art. 11 (fondo consortile)	13
Art. 12 (quota di adesione)	13
Art. 13 (quota annuale)	13
Art. 14 (contributi per la gestione dei RAEE)	14
Titolo V Organi sociali	14
Art. 15 (organi del consorzio)	14
Art. 16 (assemblea dei consorziati)	15
Art. 17 (assemblea ordinaria)	16
Art. 18 (assemblea straordinaria)	17
Art. 20 (consiglio di amministrazione)	18
Art. 21 (Comitato Esecutivo)	21
Art. 22 (presidente del consiglio di amministrazione)	23

Art. 23 (vice presidente)	24
Art. 24 (direttore generale)	24
Art. 25 (collegio dei revisori)	24
Art. 26 (comitato tecnico)	25
Art. 27 (compiti del comitato tecnico)	26
Titolo VI Esercizio sociale e bilancio	27
Art. 28 (esercizio sociale e bilancio)	27
Titolo VII Vigilanza, sanzioni, scioglimento del Consorzio e disposizioni finali	27
Art. 29 (vigilanza e sanzioni)	27
Art. 30 (scioglimento e liquidazione del consorzio)	28
Art. 31 (regolamento)	29
Art. 32 (rinvio alle disposizioni di legge)	29
Art. 33 (controversie)	29

STATUTO

(APIRAEE)

Titolo I Denominazione, Sede, Durata e Definizioni

Art. 1 (denominazione e sede)

Con riferimento alle direttive comunitarie in vigore per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e per la restrizione nell'uso di sostanze pericolose (RoHS) e al Decreto Legislativo 25.07.2005 n. 151 di recepimento di tali Direttive, ai sensi degli artt. 2602 e segg. Cod. Civ. è costituito un Consorzio, con attività esterna, denominato

"APIRAEE"

Il Consorzio ha sede legale in Roma, Via della Colonna Antonina numero 52 presso CONFAPI e sede operativa in Torino, Via Pianezza numero 123, presso API Torino.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dall'Assemblea ordinaria del Consorzio.

Il Consorzio può costituire altre sedi operative in Italia e all'Estero.

Art. 2 (durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2025 salvo proroga o scioglimento anticipato deliberati dall'Assemblea.

Art. 3 (definizioni)

Ai fini del presente Statuto i termini sotto indicati sono da intendersi avere il seguente significato: Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche o AEE: sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2002/95/CE e della Direttiva 2002/96/CE, appartenenti alle categorie merceologiche indicate nel Regolamento;

Associazioni: associazioni di categoria territoriali rappresentanti le PMI aderenti a CONFAPI; Imprese: produttori e/o distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definito nella Direttiva 2002/95/CE, Direttiva 2002/96/CE e nel D.Lgs. n. 151/2005;

RAEE dei nuclei domestici: sono i rifiuti derivanti da AEE originati dai nuclei domestici, e quelli di utenti professionali analoghi per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

RAEE degli utenti professionali: sono i rifiuti derivanti da AEE originati da utenti professionali quali attività amministrative, commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, diversi da quelli di cui alla definizione precedente;

Registro Nazionale dei Soggetti Obbligati al trattamento dei RAEE: è il Registro di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 151/2005, al quale devono iscriversi i soggetti tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE, nonché i sistemi collettivi o misti istituiti allo stesso scopo e registrati in apposita sezione del Registro;

Centro di coordinamento sistemi collettivi: è l'organismo, finanziato e gestito dai produttori, citato all'art. 13, comma 8 del D.Lgs. n. 151/2005, che sarà istituito con l'obiettivo dell'ottimizzazione delle attività dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative; Regolamento: documento che definisce l'operatività del sistema di gestione dei RAEE in base all'organizzazione definita nel presente statuto.

Titolo II Scopo e Oggetto

Art. 4 (scopo e oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro e ha per oggetto l'esercizio di un sistema collettivo per la gestione dei RAEE di nuclei domestici e di utenti professionali delle categorie specificate nel Regolamento, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 151/2005 e di eventuali successivi dispositivi di legge che sottopongono sottoassiemi, parti, consumabili e nuove categorie di AEE alla normativa dei RAEE.

Il Consorzio compie ogni altro atto e conclude tutte le operazioni necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio potrà esercitare le seguenti attività, sia con proprie strutture, sia attraverso la stipulazione di accordi con soggetti terzi:

- 1. assicurare, promuovere, gestire ed ottimizzare le attività e le operazioni di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE appartenenti alle Categorie Merceologiche indicate nel Regolamento;
- 2. ottemperare agli obblighi di iscrizione, comunicazione ed informazione alle autorità competenti previsti dalla legislazione vigente;
- 3. promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile;
- 4. promuovere l'impiego da parte dei propri consorziati di modalità di progettazione e fabbricazione delle AEE che agevolino lo smontaggio, il recupero, il reimpiego, ed il riciclaggio delle AEE e dei loro componenti e materiali;
- 5. promuovere e favorire l'impiego da parte dei Consorziati di processi e metodi di produzione, tecnologie e materiali con un minore impatto ambientale in fase produttiva e di utilizzo degli AEE,

nonché minori consumi energetici e superiori livelli di sicurezza;

- 6. condurre studi e attività di ricerca e analisi finalizzati a ottimizzare, e rendere più efficienti, il ciclo delle attività di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE;
- 7. svolgere attività di informazione e sensibilizzazione di utenti e consumatori delle categorie merceologiche oggetto del Consorzio, sull'esistenza e l'utilizzo del sistema di raccolta dei RAEE;
- 8. svolgere analisi e studi sui flussi di AEE delle categorie merceologiche oggetto del Consorzio, sulle quantità di RAEE raccolti e trattati e sui costi dell'intero ciclo di gestione dei RAEE;
- 9. svolgere attività di formazione, attraverso corsi, seminari, convegni, su tutti gli aspetti concernenti la gestione dei RAEE;
- 10. svolgere attività di informazione e di formazione tecnica, giuridica e legislativa sulle tematiche ambientali e della eco-sostenibilità delle AEE, loro parti ed accessori, progettare, curare e realizzare iniziative di studio e di promozione correlate.

Per il raggiungimento delle predette finalità il Consorzio:

- a. mantiene contatti e relazioni con istituzioni ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali, a ciò delegato dai Consorziati già fin dal momento della adesione al Consorzio;
- b. partecipa al Centro di coordinamento sistemi collettivi;
- c. stipula accordi, convenzioni e contratti con imprese, enti o istituzioni pubbliche e private per assicurare trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE appartenenti alle categorie merceologiche specificate nel Regolamento, in zone determinate o sull'intero territorio nazionale o all'estero;
- d. raccoglie, anche mediante soggetti terzi a ciò delegati, i dati e le informazioni necessari per il funzionamento del Consorzio e la gestione dei RAEE;
- e. organizza e gestisce campagne di comunicazione dirette ad utenti e consumatori in relazione alla propria attività ed al sistema di gestione nazionale dei RAEE.

In aggiunta alle sopra elencate attività, il Consorzio svolge ogni altra attività strumentale, complementare e sussidiaria, direttamente o indirettamente coordinata e/o comunque connessa con il conseguimento dello scopo consortile.

Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di qualsivoglia collaborazione di professionisti, società, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

Il Consorzio, per il perseguimento dell'oggetto consortile, potrà assumere partecipazioni in società, consorzi, associazioni, organizzazioni, enti la cui attività sia connessa direttamente o indirettamente allo scopo del Consorzio.

Il Consorzio agisce nel pieno rispetto di leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Il Consorzio nello svolgimento delle attività connesse al suo oggetto si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale o comunitario.

Titolo III Ammissione, Obblighi, Recesso ed Esclusione dei Consorziati

Art. 5 (requisiti dei consorziati)

Possono aderire al Consorzio le imprese che operano nelle fasi industriali, commerciali e di servizi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie specificate nel Regolamento (Produttori e Distributori), CONFAPI, nonché le Associazioni API ad essa aderenti.

Il Regolamento disciplina gli ulteriori requisiti richiesti per l'adesione al Consorzio.

Il numero dei Consorziati è illimitato.

L'adesione al Consorzio copre le categorie di RAEE di cui al Regolamento, per le quali il Consorziato dichiara di richiedere i servizi del Consorzio.

Art. 6 (ammissione dei Consorziati)

Il soggetto che intende essere ammesso come Consorziato, deve farne domanda scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Nella domanda, l'aspirante, in funzione della sua specifica condizione (impresa/associazione), dichiara/comunica quanto segue:

- 1. di aver preliminarmente preso conoscenza e visione delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento consortile;
- 2. di accettare il tutto senza riserve o condizioni;
- 3. di delegare il Consorzio a rappresentarlo presso tutte le sedi, in relazione all'oggetto del Consorzio e agli obblighi derivanti al Consorziato dalle disposizioni di legge sui RAEE gestite attraverso il Consorzio, in particolare gli obblighi di informazione e comunicazione;
- 4. di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria;
- 5. di impegnarsi a corrispondere, nei termini stabiliti, la quota di adesione, l'eventuale quota annuale, e l'eventuale contributo e/o il corrispettivo di rimborso dei costi per la gestione dei RAEE di pertinenza, a seconda che siano RAEE di nuclei domestici e/o di utenti professionali, calcolati secondo le modalità applicabili agli artt. 12, 13 e 14 del presente Statuto, nonché i contributi straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17 punto 8 dello stesso;
- 6. le categorie di RAEE per le quali intende aderire al Consorzio: per ciascuna di tali categorie, la fascia di fatturato nell'anno precedente, per la determinazione della eventuale quota consortile annuale;
- 7. copia della visura camerale attestante gli estremi della iscrizione alla CCIAA.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20, punto 8 previo parere positivo del Comitato Tecnico.

Art. 7 (diritti ed obblighi dei consorziati)

- I Consorziati in regola con il pagamento delle quote di cui agli art. 12, e, ove applicabile, dei contributi di cui all'artt 13 e 14, hanno il diritto di:
- 1. partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto nonché esprimere la propria candidatura in seno agli organi statutari;
- 2. ricevere i servizi sui RAEE;
- 3. ricevere tutte le informazioni sulle attività del Consorzio pertinenti alla propria categoria;
- 4. partecipare a tutte le iniziative promozionali, tecniche, fieristiche e convegnistiche del Consorzio, alle migliori condizioni previste per i Consorziati e a seconda delle rispettive categorie;
- 5. citare l'adesione al Consorzio nelle comunicazioni agli utenti ed al pubblico in generale, utilizzando allo scopo anche il logo del Consorzio secondo il disciplinare d'uso relativo.
- I Consorziati hanno l'obbligo di:
- a. corrispondere, nei termini stabiliti dal Regolamento: la quota di adesione, l'eventuale quota annuale, l'eventuale contributo e/o il corrispettivo di rimborso dei costi per la gestione dei RAEE di pertinenza, a seconda che siano RAEE di nuclei domestici e/o di utenti professionali; i contributi straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17 punto 8;
- b. osservare lo Statuto, il Regolamento nonché le delibere degli Organi consortili;
- c. fornire le informazioni richieste dal D. Lgs n. 151/2005, ovvero dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Tecnico, con le modalità e nei termini da questi stabiliti; gli Organi del Consorzio e la struttura sono tenuti a tutelare le informazioni di carattere riservato;
- d. comunicare senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione circostanze e situazioni che possano impedire la continuazione della loro adesione al Consorzio, ovvero il venir meno dei requisiti di tale loro adesione.
- I Consorziati autorizzano il Consorzio ad iscrivere la loro ragione sociale nell'elenco dei

Consorziati e, previa decisione presa dagli Organi consortili volta per volta, ad utilizzare il loro marchio o segno distintivo per attività di comunicazione e/o pubblicitarie del Consorzio.

Art. 8 (recesso del consorziato)

Il recesso del Consorziato è ammesso in qualsiasi momento, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente del Consorzio con raccomandata A.R. e con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di recesso; il recesso sarà operativo comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza dei sei mesi citati.

Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso di importi già versati a qualsiasi titolo.

Le eventuali garanzie rilasciate dal Consorziato receduto sono restituite dopo l'approvazione del bilancio consuntivo successivo alla data di decorrenza del recesso.

Art. 9 (esclusione del consorziato)

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del Consorziato, qualora questi:

- 1. abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione;
- 2. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- 3. non abbia provveduto al pagamento entro i termini previsti dal Regolamento, delle quote e dei contributi dovuti;
- 4. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto e/o del Regolamento.
- 5. non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili, ad esclusione di quanto

previsto all'art.10.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni dalla delibera assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata A.R..

L'esclusione sarà portata dal Consiglio di Amministrazione per la ratifica alla prima Assemblea dei consorziati.

Avverso l'esclusione è ammesso ricorso nelle forme indicate all'art. 33 del presente Statuto.

Nulla è dovuto al Consorziato escluso, mentre restano a suo carico gli eventuali importi relativi a quote e contributi maturati alla data di effetto dell'esclusione, sia per i costi sia per la gestione dei RAEE a lui imputabili.

Le eventuali garanzie rilasciate dal Consorziato escluso sono restituite dopo l'approvazione del bilancio consuntivo successivo alla data di decorrenza dell'esclusione.

Art. 10 (trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del Consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio, previo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, che dovrà esprimersi entro un mese dalla data della domanda di subentro. L'acquirente deve inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio la richiesta di subentro entro un mese dall'avvenuto trasferimento dell'azienda.

Il Consorziato cedente ed il Consorziato subentrante sono responsabili in solido per quanto dovuto dal primo al Consorzio in virtù dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi consortili.

Titolo IV Fondo Consortile e finanziamento attività consortili

Art. 11 (fondo consortile)

Il fondo consortile è costituito:

- 1. dalle quote di adesione una tantum sottoscritte dai Consorziati ai sensi dell'art. 12;
- 2. dai beni mobili e/o immobili di proprietà del Consorzio;
- 3. dagli incrementi patrimoniali e dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea a specifici fondi di riserva.

Art. 12 (quota di adesione)

All'atto dell'adesione al Consorzio, il Consorziato è tenuto a versare la quota di adesione determinata secondo quanto stabilito nel Regolamento.

Art. 13 (quota annuale)

I Consorziati versano una quota annuale calcolata secondo quanto stabilito nel Regolamento in base alle caratteristiche e specificità del Consorziato.

Art. 14 (contributi per la gestione dei RAEE)

I Consorziati titolari del diritto ai servizi di gestione dei RAEE, versano contributi per la gestione dei RAEE delle categorie di loro pertinenza, determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione sulla base delle provenienze (nuclei domestici e/o utenti professionali, RAEE "storici" e/o RAEE "nuovi" in accordo con la definizione riportata dal D.Lgs. 151/2005), nonché delle modalità richiamate nel Regolamento.

Per la proposta, il Consiglio di Amministrazione utilizza criteri e parametri aggiornati annualmente.

Titolo V Organi sociali

Art. 15 (organi del consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Presidente del Consorzio;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) il Comitato Esecutivo;
- g) il Direttore Generale (qualora nominato);
- h) il Collegio dei Revisori;
- i) il Comitato Tecnico.

Art. 16 (assemblea dei consorziati)

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i consorziati in regola con il pagamento dei versamenti dovuti al Consorzio ai sensi dello Statuto e del Regolamento.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della sua quota.

Ogni consorziato interviene con un proprio rappresentante delegato allo scopo.

Ogni consorziato può partecipare all'Assemblea anche a mezzo di delega scritta conferita ad altro consorziato. La delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione; ciascun consorziato con diritto di voto non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea, quando regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue delibere, quando assunte in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento, vincolano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo in Italia o all'Estero, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire a mezzo posta, anche elettronica, con richiesta di conferma di recapito almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, la natura ordinaria o straordinaria, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica con richiesta di conferma di recapito o fax, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale, che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da essa nominato e deve essere trasmesso, per la dovuta informazione, a tutti i Consorziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 17 (assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- 1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuali predisposti dal Comitato Esecutivo e sottoposti al vaglio del Consiglio di Amministrazione;
- 2. determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla elezione degli stessi determinandone l'eventuale compenso;
- 3. nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio dei Revisori ed il relativo Presidente e fissa i compensi loro spettanti;
- 4. ratifica le nomine fatte dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Consiglieri la cui carica, quale che essa sia, si sia resa vacante nel corso dell'esercizio, fino al massimo di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 5. approva le eventuali modifiche al Regolamento, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- 6. impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge, e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

- 7. approva la relazione annuale sul funzionamento e le attività del Consorzio predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- 8. determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare delle quote d'adesione, di quelle annuali, dei contributi di smaltimento e degli ulteriori contributi straordinari, predisposti dal Comitato Esecutivo;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata nei termini di legge almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati aventi diritto di voto.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti a disposizione dei presenti.

Art. 18 (assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello Statuto, nonché sulla proroga e/o sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo di delega, di tanti consorziati che rappresentino i 2/3 (due terzi) dei consorziati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo di delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei consorziati

stessi.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti.

Le maggioranze di cui sopra vengono modificate in caso di scioglimento o liquidazione anticipata del consorzio prevedendo la validità dell'assemblea straordinaria in prima convocazione con la presenza di 1/3 (un terzo), anche a mezzo di delega, dei consorziati stessi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; in tali casi l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19 (Presidente del Consorzio)

Il Presidente del Consorzio è il Presidente pro tempore della CONFAPI o suo delegato.

Il Presidente del Consorzio partecipa all'assemblea dei consorziati, è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto e approva la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione proposta dall'organo stesso (art. 20 p.6).

Il Presidente del Consorzio accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio stesso.

Art. 20 (consiglio di amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono così determinati:

1) 60% (sessanta per cento) espressione delle imprese;

- 2) 40% (quaranta per cento) espressione delle associazioni, comprensivo del Presidente del Consorzio.
- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per la gestione del Consorzio fatta eccezione per quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei consorziati. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di:
- 1. vigilare sul corretto adempimento degli obblighi consortili;
- 2. approvare il bilancio consuntivo e di previsione presentati dal Comitato Esecutivo, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- 3. proporre all'Assemblea il trasferimento della sede legale del Consorzio;
- 4. proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote d'adesione, di quelle annuali, dei contributi di smaltimento e degli ulteriori contributi straordinari, predisposti dal Comitato Esecutivo;
- 5. deliberare la nomina di Consiglieri la cui carica, quale che essa sia, si sia resa vacante nel corso dell'esercizio, fino al massimo di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri, così cooptati, ricoprono la carica fino all'Assemblea successiva che ne ratificherà i nominativi;
- 6. deliberare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione del presidente del Consorzio;
- 7. proporre all'Assemblea la nomina del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori;
- 8. deliberare in merito all'ammissione ed all'esclusione dei consorziati;
- 9. deliberare in merito all'aggiornamento delle categorie di RAEE oggetto dell'attività del Consorzio, su proposta del Comitato Tecnico;
- 10. deliberare in merito all'assunzione e/o licenziamento del personale del Consorzio su proposta del Direttore Generale;
- 11. nominare rappresentanti in organizzazioni, enti pubblici e privati;
- 12. predisporre la relazione annuale sulla gestione e le attività del Consorzio da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

- 13. sottoporre per approvazione all'Assemblea le eventuali modifiche al Regolamento;
- 14. assumere e sollevare dall'incarico il Direttore Generale del Consorzio, determinandone attribuzioni, poteri e compensi;
- 15. nominare i componenti del Comitato Tecnico, su proposta del Comitato Esecutivo, determinandone gli eventuali emolumenti;
- 16. nominare i membri del Comitato Esecutivo e stabilirne l'eventuale emolumento;
- 17. conferire procure sia speciali per singoli atti sia generali per determinate categorie di atti;
- 18. deliberare eventuali investimenti richiesti per il perseguimento dell'oggetto consortile;
- 19. deliberare in merito alle controversie, sottoposte dal Comitato Esecutivo, sorte tra le filiere di attività del Consorzio su aspetti di natura economica connessi alla gestione del Consorzio;
- 20. deliberare ogni altro atto di amministrazione.
- Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'esame della proposta di bilancio consuntivo e della proposta di bilancio di previsione.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. E' altresì convocato su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera, posta elettronica con richiesta di conferma di recapito o fax contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché dell'ordine del giorno, da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, 2 (due) giorni prima.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale del Consorzio, che funge altresì da Segretario del Consiglio. In assenza del Direttore Generale le funzioni del Segretario sono assunte da altro membro del Consiglio di Amministrazione nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione stesso. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l' identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Se, nel corso dell'esercizio, il numero dei Consiglieri venuti a mancare supera 1/3 (un terzo), il Collegio dei Revisori convoca immediatamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri/Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 (Comitato Esecutivo)

Al fine di garantire adeguata funzionalità ed operatività, il Consiglio di Amministrazione può

nominare un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri facenti parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo ha, quando delegati dal Consiglio di Amministrazione, tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione ed a quest'ultimo competono i seguenti compiti:

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione;
- proporre i nominativi dei componenti il Comitato Tecnico da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- stabilire l'ammontare delle quote annuali, i contributi per il trattamento e gli eventuali contributi straordinari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- compiere, in caso di urgenza, atti di gestione e di impiego del patrimonio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la successiva ratifica;
- sottoscrivere accordi con soggetti terzi volti alla gestione tecnico-amministrativa finalizzati al raggiungimento dello scopo consortile;
- approvare accordi, convenzioni e contratti con imprese, enti o istituzioni pubbliche e private per assicurare trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE appartenenti alle categorie merceologiche specificate nel Regolamento, su proposta del Comitato Tecnico;
- controllare la correttezza dell'uso del marchio del Consorzio;
- vigilare sul corretto adempimento degli obblighi consortili e comminare eventuali sanzioni amministrative, affidando a terzi professionisti l'esecuzione di eventuali audit presso i consorziati;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione le controversie tra le filiere di attività del Consorzio su aspetti di natura economica connessi alla gestione del Consorzio;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche del Regolamento disciplinante

l'operatività di gestione dei RAEE in base all'organizzazione definita dal presente Statuto.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente con modalità e procedure analoghe a quelle previste per il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per la validità di convocazione e delibera che vengono fissate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 22 (presidente del consiglio di amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere rieletto.

Il Presidente:

- 1. convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- 2. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
- 3. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- 4. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore Generale alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- 5. ha la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni stato e grado di giudizio, eventualmente nominando procuratori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente; in caso di impedimento anche di quest'ultimo, le veci del Presidente sono svolte dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 (vice presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 24 (direttore generale)

Il Direttore Generale è assunto dal Consiglio di Amministrazione, scelto fra persone che abbiano maturato significative esperienze professionali.

Le funzioni del Direttore Generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora non sia nominato un Direttore Generale, le funzioni dello stesso sono espletate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha facoltà di delegarle tutte o in parte ad altri membri del Consiglio di Amministrazione (art. 20 punto 14).

Art. 25 (collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

I suoi membri durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Ove vengano meno uno o più membri effettivi, i revisori supplenti subentreranno a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica, in caso di pari anzianità di carica prevale l'età anagrafica.

Il Revisore nominato in sostituzione resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio

dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

- 1. vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio, e ne riferisce all'Assemblea mediante la redazione della relazione di commento del bilancio consuntivo, che è messa a disposizione dei Consorziati unitamente al bilancio almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione assembleare prevista per l'approvazione del bilancio;
- 2. vigila sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili del Consorzio;
- 3. esercita la sorveglianza e il controllo sull'amministrazione del Consorzio; 4. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

Il Collegio dei Revisori esercita inoltre il controllo contabile del Consorzio ai sensi degli artt. 2403 2° comma Cod. Civ., salvo che il Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina, abbia ritenuto opportuno provvedere ad attribuire tale funzione a singolo revisore o a società di revisione.

Art. 26 (comitato tecnico)

Il Comitato Tecnico è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i nominativi proposti dal Comitato Esecutivo, con provate capacità professionali ed esperienza specifica in tutti i campi attinenti l'oggetto consortile. Tra i membri del Comitato Tecnico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Tecnico, che ha l'incarico di rappresentare il Consorzio nelle sedi e circostanze in cui venga richiesto il parere tecnico del Consorzio stesso.

Il Presidente del Comitato Tecnico partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Art. 27 (compiti del comitato tecnico)

E' compito del Comitato Tecnico fornire pareri e consulenze su materie e casi sottoposti alla sua attenzione dal Comitato Esecutivo, ed in particolare nelle seguenti casistiche elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1. aggiornamento delle Categorie merceologiche dei RAEE oggetto dell'attività del Consorzio, tutte le volte che ciò si renda necessario per ampliamento/riduzione del campo di azione del Consorzio;
- 2. redazione delle procedure atte a verificare e qualificare le attività di filiera (dalla raccolta allo smaltimento finale) della gestione fine vita dei RAEE oggetto delle attività del Consorzio;
- 3. definizione dei capitolati e dei requisiti tecnici che l'operatore (trasportatore, recuperatore/smaltitore di RAEE) deve possedere per lo scopo prefisso dal Consorzio, per la successiva approvazione del Comitato Esecutivo;
- 4. identificazione dei requisiti standard per la definizione delle griglie di qualità per le categorie di RAEE oggetto dell'attività consortile;
- 5. fornitura di tutte le informazioni tecniche relative alle AEE delle categorie di RAEE oggetto delle attività consortili richieste dalle leggi vigenti e dalle Autorità competenti, nonché agli eventuali aventi diritto, in rapporto all'ambiente, alla produzione ed alle attività di filiera in generale, come sopra specificate;
- 6. supporto per l'effettuazione di audit sui fornitori a garanzia degli impegni contrattuali degli stessi nei confronti del Consorzio e per il rispetto delle disposizioni di legge;
- 7. definizione del modello di richiesta di adesione al Consorzio corredato dalle dichiarazioni come previste dall'articolo 6 del presente statuto.
- E' inoltre compito del Comitato Tecnico esprimere un parere di congruità sui requisiti tecnici relativi alla domanda di ammissione di potenziali consorziati da sottoporre per approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI Esercizio sociale e bilancio

Art. 28 (esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio annuale del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato dall'assemblea congiuntamente all'approvazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio ed il preventivo del successivo esercizio devono essere approvati dall'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile.

Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota integrativa, redatti nelle forme previste dal codice civile.

Il bilancio dovrà essere predisposto, redatto e depositato ai sensi dell'art. 2615-bis Cod. Civ..

La proposta di bilancio deve essere comunicata dagli Amministratori al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell'Assemblea che dovrà deliberare sulla sua approvazione.

E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. Ogni diversa destinazione rispetto all'incremento del fondo patrimoniale dovrà essere deliberata dall'Assemblea.

Titolo VII Vigilanza, sanzioni, scioglimento del Consorzio e disposizioni finali

Art. 29 (vigilanza e sanzioni)

Il Comitato Esecutivo vigila sul corretto adempimento degli obblighi consortili.

Ai sensi dell'art. 7, lettera c, i consorziati sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica dell'adempimento dei loro obblighi.

In caso di inadempimento agli obblighi consortili il Comitato Esecutivo inviterà il consorziato ad adempiere secondo le modalità previste dal Regolamento.

In caso di reiterato inadempimento, il Comitato Esecutivo applica una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.

Il Regolamento individua le sanzioni e stabilisce per ciascuna di esse sia l'entità sia la procedura di applicazione della stessa.

In ogni caso è garantito il diritto del consorziato ad essere preventivamente ascoltato.

Contro l'applicazione delle sanzioni è ammesso un solo ricorso al Consiglio di Amministrazione.

In caso di reiterata infrazione da parte del consorziato, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sua esclusione ai sensi dell'art. 20, punto 8 dello Statuto e ai sensi del Regolamento.

Art. 30 (scioglimento e liquidazione del consorzio)

Il Consorzio può sciogliersi nei seguenti casi:

- 1. decorso il termine di durata di cui all'art. 2:
- 2. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguire l'oggetto consortile;
- 3. per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati con le maggioranze previste dall'art. 18;
- 4. per provvedimento dell'Autorità governativa;
- 5. se entro un anno dall'entrata in vigore del decreto che istituisce il Registro Nazionale dei Soggetti Obbligati al trattamento dei RAEE, il Consorzio non abbia raggiunto il numero minimo di 300 consorziati, fatto salvo diversa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze previste per lo scioglimento o liquidazione anticipata.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e, salvo che

l'Assemblea non disponga diversamente, si applicheranno le norme di cui all'art. 2487 e seguenti del codice civile.

Il fondo consortile che residuasse al termine della liquidazione sarà rimborsato ai consorziati in proporzione ai contributi ordinari rispettivamente versati al Consorzio nell'esercizio precedente a quello in cui è intervenuto lo scioglimento con le modalità previste nel Regolamento.

Art. 31 (regolamento)

Oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio è regolato dal Regolamento, che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto di Consorzio.

Art. 32 (rinvio alle disposizioni di legge)

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre norme di legge applicabili.

Art. 33 (controversie)

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento e dall'Atto Costitutivo saranno risolte mediante arbitrato "irrituale" secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Torino.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.